



COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

Provincia di Vercelli

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

(art. 1 commi 816 e seguenti Legge n. 160/2019)

Approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 24.03.2021

Modificato con deliberazione C.C. n. 23 del 23.07.2024

INDICE

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI E PRESUPPOSTO

CAPO PRIMO PRESUPPOSTO E CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Presupposto del Canone
- Articolo 3 - Definizioni oggettive
- Articolo 4 - Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale

TITOLO SECONDO PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

CAPO PRIMO TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI

- Articolo 5 - Tipologia di occupazioni

CAPO SECONDO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Articolo 6 - Attivazione del procedimento amministrativo
- Articolo 7 - Istruttoria della domanda
- Articolo 8 - Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione
- Articolo 9 - Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
- Articolo 10 - Principali obblighi del Concessionario e del titolare dell'autorizzazione
- Articolo 11 - Revoca, modifica, decadenza ed estinzione della concessione
- Articolo 12 - Subentro nella concessione
- Articolo 13 - Rinnovo, proroga e disdetta della concessione / autorizzazione

TITOLO TERZO PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTI

CAPO PRIMO SUPERFICIE E TIPOLOGIE DI PUBBLICITA'

- Articolo 14 - Superficie massima degli impianti pubblicitari
- Articolo 15 - Definizione impianti/mezzi pubblicitari autorizzabili
- Articolo 16 - Pubblicità varia
- Articolo 17 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari
- Articolo 18 - Installazioni di segnaletica commerciale ed industriale

CAPO SECONDO

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, LIMITAZIONI E DIVIETI

- Articolo 19 - Autorizzazione
- Articolo 20 - Istanza per i messaggi pubblicitari
- Articolo 21 - Istruttoria della domanda
- Articolo 22 - Rilascio dell'autorizzazione
- Articolo 23 - Procedura per il rilascio del nulla osta
- Articolo 24 - Termine per l'installazione
- Articolo 25 - Norme per l'esecuzione dei lavori
- Articolo 26 - Manutenzioni e spostamenti dei mezzi pubblicitari
- Articolo 27 - Sospensione delle autorizzazioni
- Articolo 28 - Durata dell'autorizzazione, rinnovo ed estinzione
- Articolo 29 - Subentro
- Articolo 30 - Modifica, rinuncia e revoca
- Articolo 31 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione e cause di decadenza
- Articolo 32 - Divieti sulle strade extraurbane
- Articolo 33 - Limitazioni, divieti e deroghe alle distanze
- Articolo 34 - Vincoli storici ed artistici
- Articolo 35 - Vincoli paesaggistici e ambientali
- Articolo 36 - Rimozione d'urgenza e previa diffida
- Articolo 37 - Difformità messaggi pubblicitari
- Articolo 38 - Vigilanza
- Articolo 39 - Servizi utili e frecce industriali
- Articolo 40 - Insegne di esercizio
- Articolo 41 - Modalità di installazione delle insegne di esercizio, limitazioni e divieti
- Articolo 42 - Modalità di installazione delle targhe professionali
- Articolo 43 - Dichiarazione

TITOLO QUARTO

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

CAPO PRIMO

DETERMINAZIONE DEL CANONE, ESENZIONI E RIDUZIONI, DICHIARAZIONI E VERSAMENTO

- Articolo 44 - Soggetto tenuto al pagamento del canone
- Articolo 45 - Determinazione della superficie di occupazione
- Articolo 46 - Occupazioni con passi carrabili
- Articolo 47 - Distributori di carburante e occupazione di impianti di ricarica di veicoli elettrici
- Articolo 48 - Attività edile
- Articolo 49 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere per la fornitura di pubblici servizi
- Articolo 50 - Criteri per la determinazione della tariffa del Canone per le occupazioni di suolo pubblico
- Articolo 51 - Criteri per la determinazione della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi Pubblicitari
- Articolo 52 - Tariffe annuali e tariffe giornaliere standard
- Articolo 53 - Regole per la quantificazione del Canone
- Articolo 54 - Riduzioni del Canone

Articolo 55 - Esenzioni
Articolo 56 - Modalità e termini per il versamento
Articolo 57 - Controllo dei versamenti

CAPO SECONDO CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 58 - Servizio pubbliche affissioni
Articolo 59 - Modalità per l'espletamento del servizio pubbliche affissioni
Articolo 60 - Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni
Articolo 61 - Riduzioni del Canone per le pubbliche affissioni
Articolo 62 - Esenzioni del Canone per le pubbliche affissioni
Articolo 63 - Modalità e termini di pagamento del canone per le pubbliche affissioni
Articolo 64 - Materiale pubblicitario abusivo
Articolo 65 - Norma transitoria

CAPO TERZO ACCERTAMENTO, INDENNITÀ, SANZIONI, RISCOSSIONE COATTIVA, RIMBORSI, CONTENZIOSO, DISCIPLINA FINALE E TRANSITORIA

Articolo 66 - Accertamento
Articolo 67 - Sanzioni ed indennità
Articolo 68 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
Articolo 69 - Riscossione coattiva
Articolo 70 - Autotutela
Articolo 71 - Interessi
Articolo 72 - Rimborsi
Articolo 73 – Contenzioso
Articolo 74 - Funzionario Responsabile
Articolo 75 - Modalità di gestione del Canone
Articolo 76 - Disposizioni finali e transitorie

ALLEGATO A) - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE

ALLEGATO B) – ELENCO IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI E PRESUPPOSTO

CAPO PRIMO

PRESUPPOSTO E CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina il “**Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**”, denominato **Canone** istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. Il **Canone**, sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali (e provinciali), fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune, suddiviso in categorie in base all'importanza della zona di occupazione e/o diffusione e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, ivi compresa quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente.
4. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Presupposto del Canone

1. Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, limitatamente alla misura di superficie comune, sicché nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico, al netto di quella dell'impianto pubblicitario, sarà comunque soggetta al Canone, secondo le tariffe per l'occupazione, mentre la parte comune sarà soggetta al Canone secondo le tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari.

Articolo 3

Definizioni oggettive

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
 - per “**suolo pubblico**” e “**spazi ed aree pubbliche**” si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico c.d. *dicatio ad patriam* consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.
 - per “**diffusione di messaggi pubblicitari**” si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso tramite impianti e mezzi pubblicitari, in luoghi pubblici

o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritto ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi; nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del Canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art. dall'art.47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e succ.ve mod.ni). Rientra, pertanto, nella debenza del canone qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica, sicché vi rientrano anche le anonime riproduzioni di alcuni articoli in vendita quand'anche che non richiama la denominazione sociale del soggetto o specifici prodotti.

Articolo 4

Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sia con riferimento alle limitazioni e divieti, che per la individuazione della tariffa standard annua e per le sue modificazioni in base ai coefficienti prefissati, in base alla popolazione residente in base ai dati statistici ufficiali il Comune di Livorno Ferraris appartiene alla classe di "Comuni fino a 10.000 abitanti".
2. Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del Canone è suddiviso in **categorie** come da elencazione allegata al presente regolamento. Ad ognuna delle categorie è assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico pedonale e veicolare, del vantaggio ricavabile da essa da parte dell'utilizzatore, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e della tipologia dell'occupazione e dell'impianto e/o mezzo messaggio pubblicitario è effettuata

utilizzando gli appositi coefficienti deliberati annualmente dalla Giunta in sede di approvazione delle tariffe per il Canone.

3. Alla luce delle prescrizioni dei precedenti commi del presente articolo, costituisce parte integrante del presente regolamento il seguente allegato:

- **ALLEGATO A** che contiene la classificazione del territorio comunale per “CATEGORIE” e precisamente Cat. 1^a e Cat. 2^a in base all’importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste l’occupazione;
- **ALLEGATO B** che contiene l’elenco degli impianti adibiti alle pubbliche affissioni.

TITOLO SECONDO

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

CAPO PRIMO

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI

Articolo 5

Tipologia di occupazioni

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall’art.3 del presente regolamento, in via permanente o temporanea deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente ufficio comunale il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell’autorizzazione per le occupazioni temporanee. A tal fine il Comune determina gli uffici comunali competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione ed autorizzazione, i quali sono incaricati della gestione dell’ente, salvo concessione della stessa.

Gli uffici competenti al rilascio della concessione e/ o dell’autorizzazione sono i seguenti:

- a) occupazione permanente e temporanea: Ufficio Patrimonio;
- b) pubblicità temporanea e permanente anche ai fini dell’installazione di un impianto pubblicitario e autorizzazione per gli altri mezzi pubblicitari: Ufficio Polizia Municipale;
- c) passi carrai ai fini del Codice della Strada: Polizia Municipale;
- d) manomissione e ripristino suolo pubblico: Ufficio Tecnico Comunale.

2. Sono **permanenti** le occupazioni, di carattere stabile effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, di durata non inferiore all’anno, anche se realizzate senza l’impiego di manufatti o impianti stabili.

3. Sono **temporanee** le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche e, in ogni caso, quelle per le attività edili. Possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
4. Sono parimenti occupazioni temporanee quelle **occasionali**, per le quali nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana, deve essere presentata comunicazione scritta nelle forme previste nel successivo articolo 6 comma 6:
- a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose;
 - b) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
 - c) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
 - d) le occupazioni per non più di mq. 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle 24 ore;
 - e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici non comportanti attività di vendita e somministrazione e di durata non superiore alle 4 ore; per le occupazioni di durata superiore valgono le regole e prescrizioni del regolamento degli spettacoli viaggianti;
 - f) le occupazioni per traslochi.

4. Sono occupazioni **abusive**, quelle:

- a) realizzate senza la concessione comunale e/o autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;
- e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il subingresso.

Ai fini dell'applicazione del "Canone" le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale o salvo diversamente accertato.

5. E' consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata **urgente necessità**, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (fax, pec). In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del Canone dovuto, il provvedimento in via di sanatoria, in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.
6. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del Regolamento Attuativo, fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento Attuativo.
7. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del D.Lgs. 285/1992, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (DPR 380/2001), e dalla normativa nazionale, regionale e regolamentare di riferimento.
8. Fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art.633 del codice penale e dall'art.20 del Codice della Strada, il Sindaco, come disposto dall'art.3, comma 16 della L. n.94/2009, può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se trattasi di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

CAPO SECONDO

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 6

Attivazione del procedimento amministrativo

- 1.** L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda di occupazione diretta all'amministrazione comunale e per gli altri interessati al relativo sportello del settore che provvederà al rilascio della concessione/autorizzazione richiesta.
- 2.** La domanda in carta legale, che va redatta su apposito modulo predisposto dall'amministrazione, nei tempi e nei modi previsti, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente (generalità, residenza, sede legale ed eventuale domicilio legale, codice fiscale, PEC o e-mail, recapito telefonico);
 - b) nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la PEC, il recapito telefonico, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - c) l'individuazione specifica (ubicazione esatta) della porzione di suolo o spazio pubblico (sottostante o soprastante) la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 - d) la misura di superficie (espressa in metri quadrati) di suolo o spazio pubblico che si richiede occupare e la durata dell'occupazione oggetto della concessione;
 - e) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - g) l'impegno espresso del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, alle prescrizioni della concessione, nonché al versamento della cauzione eventualmente richiesta per la specifica occupazione;
 - h) la verifica planimetrica del triangolo di visuale libera nel caso di richiesta di passi carrai;
 - i) versamento dei diritti di istruttoria/segreteria eventualmente dovuti se stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale;
 - j) la sottoscrizione analogica o digitale da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore o da soggetto munito di specifica procura speciale che va allegata alla domanda.
- 3.** La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione (planimetria in scala dell'occupazione, descrizione degli arredi, foto del contesto);

4. I documenti tecnici vanno consegnati anche su supporto informatico, se richiesto dagli uffici competenti;
5. La domanda riguardante il rilascio/rinnovo di autorizzazione inerente attività edilizia, impalcature, ponteggi, passi carrai, automezzi/container nonché ordinanze sindacali, deve pervenire **almeno 20 giorni prima** della data dell'inizio occupazione;
6. L'autorizzazione riguardante l'occupazione occasionale di cui al comma 4 dell'art.5 del presente Regolamento si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta, da consegnarsi o fatta pervenire, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio di Polizia Municipale e al Concessionario. Qualora l'occupazione occasionale preveda la chiusura al traffico di una via o restrizioni alla viabilità, la predetta comunicazione deve essere presentata **almeno 15 giorni prima**;
7. Le domande non rientranti nei commi sub. 5 e 6 vanno presentate **30 giorni prima** dell'occupazione;
8. La domanda ed i relativi documenti vanno presentati di norma per via telematica in formato digitale a mezzo pec del Comune di Livorno Ferraris o consegna al protocollo dell'Ente.

Articolo 7

Istruttoria della domanda

1. L'Ufficio comunale competente in ragione della domanda, ricevuta la stessa, provvede tramite il nominando responsabile del procedimento ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti in tutto o in parte incompleta l'ufficio formula all'interessato, apposita richiesta di integrazione, fermo restando che l'Ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, nulla osta, pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione comunale o di altri enti pubblici.
3. Ove per la particolarità dell'occupazione si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici, ogni parere deve essere espresso e comunicato all'ufficio che rilascia la concessione/autorizzazione e al Concessionario che gestisce il canone **entro 10 giorni** dalla richiesta. Fino a quando l'Ufficio non riceve i necessari pareri, i termini della durata del procedimento sono sospesi.
4. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, **entro 5 giorni** dalla richiesta, con le stesse modalità utilizzate per l'inoltro della domanda.
5. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo, della durata di 30 gg. salvo interruzioni/sospensioni.
6. La liquidazione del canone, in caso di affidamento in Concessione, verrà effettuata dal Concessionario **entro 3 giorni** lavorativi dalla trasmissione allo stesso dei pareri tecnici rilasciati dai competenti uffici comunali (Ufficio Polizia Municipale e/o Ufficio Tecnico), necessari per procedere alla determinazione del canone, che dovranno essere forniti, unitamente alla richiesta di occupazione, entro i termini di cui al comma precedente.

7. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, il pagamento da parte del richiedente, di eventuali diritti di istruttoria/segreteria eventualmente deliberati, secondo i criteri stabiliti dall'apposita deliberazione di Giunta comunale.
8. Qualora il servizio della gestione dell'entrata fosse affidato ad un Concessionario è possibile, inoltre, conferire a questi anche la gestione dell'istruttoria della richiesta di occupazione, fermo restando che il provvedimento autorizzatorio sarà comunque emesso dall'Ufficio comunale competente.

Articolo 8

Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. In base ai risultati dell'istruttoria il soggetto incaricato, rilascia o nega la concessione/autorizzazione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al Richiedente, preferibilmente a mezzo pec.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione, che costituisce titolo che legittima l'occupazione, è rilasciato previo assolvimento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - marca da bollo (in applicazione del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e ss.mm.);
 - spese di sopralluogo, ove necessario;
 - deposito cauzionale ovvero una fidejussione bancaria, ove richiesto;
 - pagamento del Canone Unico dovuto;
3. Le spese di sopralluogo eventualmente stabilite con deliberazione di Giunta Comunale sono da aggiornarsi annualmente con decorrenza 01.01.2021 in base all'intervenuto aumento dell'indice ISTAT. È facoltà del responsabile dell'Ufficio Tecnico, nell'ipotesi in cui l'occupazione determini dei consistenti interventi sul suolo pubblico, poter subordinare il rilascio del titolo alla prestazione di una cauzione se ritenuto opportuno.
4. Non è consentito il rilascio e il rinnovo della concessione/autorizzazione qualora vi sia sussistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti non pagati e non sospesi giudizialmente ed amministrativamente, relativi al Canone di cui al presente Regolamento, alla previgente TOSAP, ovvero alla Tari annuale o giornaliera afferenti occupazione di suolo pubblico, anche abusiva, pregressa. Non si considera moroso chi aderisca o abbia già aderito ad un piano di rateazione e provveda al regolare versamento delle rate nelle scadenze prefissate.

Articolo 9

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione, che costituisce il titolo in base al quale il richiedente può lecitamente dare avvio all'occupazione dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento della sua acquisizione se successive, deve contenere, oltre il nominativo del concessionario/autorizzato:
 - la misura esatta (espressa in metri quadrati) dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione, la tipologia e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Articolo 10

Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al concessionario e del titolare dell'autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e nella concessione/autorizzazione anche in ordine alle modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, oltre ad osservare nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa/autorizzata le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati alla data di cessazione dell'occupazione. Qualora ciò non avvenga l'Amministrazione Comunale procede d'ufficio con addebito di spese a carico del concessionario/titolare dell'autorizzazione inadempiente, fatto salvo l'incameramento della cauzione ovvero l'attivazione della fideiussione e salvo il maggior danno, oltre alle altre misure previste dal presente regolamento.
3. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa.
4. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciarne duplicato a spese del richiedente.
5. Nelle aree pedonali, le occupazioni del suolo pubblico devono attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - l'installazione di dehors, tende, ombrelloni, deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al passaggio dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani; a tal fine la larghezza di detti spazi non deve essere inferiore a metri 3,50 lineari. Tale previsione non si applica a tutte le occupazioni già consolidate e conformi allo specifico contesto nonché a quelle già autorizzate, alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
 - le occupazioni possono collocarsi sia a ridosso che non dell'edificio sempre nel rispetto dei limiti imposti.
6. Le attività con locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, possono richiedere l'occupazione del suolo pubblico per allocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale nonché l'accessibilità da parte di portatori diversamente abili e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. La domanda di occupazione deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata

della medesima. La concessione deve essere corredata dal previo parere favorevole e vincolante dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

7. Per gli esercenti attività commerciali in locali prospicienti la pubblica via può essere autorizzata la concessione di occupazione di suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme di igiene e della circolazione previo parere di assenso della Polizia Locale, con le limitazioni che l'ufficio preposto riterrà di prescrivere, fermo restando che i generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo e che l'occupazione è consentita solo nell'orario di apertura dell'esercizio, senza che merci e/o strutture possano permanere oltre il predetto orario.
8. Il concessionario deve sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
9. Il concessionario deve mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione/autorizzazione.
10. Effettuare il versamento del "Canone" alle scadenze prefissate qualora non già interamente versato all'atto del rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione.

Articolo 11

Revoca, modifica, decadenza ed estinzione della concessione

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione, o la rendano possibile a condizioni diverse, con comunicazione scritta e motivata da inviare al destinatario a mezzo pec o con qualunque altra forma che ne garantisca la conoscenza e di norma con almeno 5 giorni di preavviso. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, salvo la restituzione del Canone precedentemente corrisposto per il solo periodo di mancata occupazione da effettuarsi entro 180 giorni dall'emissione dell'atto di revoca.
2. Il concessionario/titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione/autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per le concessioni aventi ad oggetto scavi/ponteggi/automezzi qualora non vengono osservate le prescrizioni tecniche impartite. Detta decadenza comporta il ripristino del suolo, che dovrà essere reso altresì libero immediatamente da persone e cose. La decadenza comporta l'immediato incameramento della cauzione, salvo il maggior danno, oltre alla qualifica dell'occupazione come abusiva;
 - b) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti;
 - c) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 - d) mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste;
 - e) salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione o autorizzazione, la mancata occupazione dello spazio pubblico senza giustificato motivo entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici)

giorni, nel caso di autorizzazione temporanea. Il termine decorre dalla data iniziale di occupazione, fissata nell'atto di concessione/autorizzazione;

f) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione/autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia.

3. Nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo la decadenza non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.

4. Nei casi di cui al comma 1, gli uffici comunali competenti (Ufficio Polizia Municipale e/o Ufficio Tecnico) inviano al Responsabile della gestione del canone (Ufficio Patrimonio o Concessionario) una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicheranno i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni o comunque con riferimento alla fattispecie del mancato pagamento del canone la comunicazione del mancato adempimento. Il Responsabile dell'ufficio competente (Ufficio Polizia Municipale e/o Ufficio Tecnico), comunica le contestazioni al concessionario, riconoscendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio.

Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto determina automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza deve essere notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

5. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta, salvo che non abbia già provveduto al pagamento di tutte le somme, oneri e spese relative all'occupazione decaduta.

6. Ai sensi delle prescrizioni di cui all'art. 822 della L. n. 160/2019, gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

6. Sono cause di estinzione della concessione:

a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile, salvo intervenuto affrancamento.

Articolo 12

Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione a terzi. La domanda deve essere presentata da chi fa uso diretto della concessione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca la gestione o la proprietà di un'azienda o di ramo aziendale, il subentrante è obbligato ad attivare **non oltre 15 giorni** dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda, indicando oltre agli estremi propri, quelli della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.
3. Nel caso di trasferimento della gestione o della proprietà di un'azienda o di ramo aziendale per le attività di commercio su aree pubbliche alle quali è stata concessa l'occupazione del suolo pubblico sarà emessa nuova concessione/autorizzazione di occupazione del suolo pubblico, solo se risultano saldati i canoni dovuti in riferimento alla precedente concessione.
4. Salvo l'avvenuta affrancazione del canone, in caso di cessione dell'immobile con passi carrabili, il nuovo possessore è tenuto al subentro secondo le prescrizioni del comma 2 del presente articolo.

Articolo 13

Rinnovo, proroga e disdetta della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo o la proroga. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 6 del regolamento, almeno 30 giorni prima della scadenza per le occupazioni permanenti e 15 giorni prima della scadenza per le occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale dal presente regolamento anche con riferimento al pagamento del Canone dovuto.
5. Non possono essere rinnovati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l'occupazione precedente.
6. Il soggetto titolare di concessione e/o autorizzazione ha facoltà di presentare con le stesse modalità previste per la domanda di occupazione, disdetta anticipata, previo ripristino dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza ordinaria. Per le occupazioni permanenti il Canone annuo rimane comunque dovuto. Per le occupazioni temporanee la disdetta non sottrae dall'obbligo del versamento del Canone dovuto in base alla scadenza originaria.

TITOLO TERZO
PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E
INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTI

CAPO PRIMO
SUPERFICIE E TIPOLOGIE DI PUBBLICITA'

Articolo 14
Superficie massima degli impianti pubblicitari

1. La misura e superficie massima degli impianti pubblicitari tiene conto di tutti i limiti e prescrizioni previsti dal Codice della Strada e dal suo regolamento attuativo, nonché dei pareri se dovuti dei competenti Uffici comunali e dal vigente Regolamento Edilizio, nonché di tutte le altre disposizioni di leggi nazionali, regionali e provinciali e dei regolamenti comunali di riferimento.

Articolo 15
Definizione impianti/mezzi pubblicitari autorizzabili

1. Sono impianti/mezzi pubblicitari, non solo quelli definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e ss.mm.ii), ma anche tutti i restanti mezzi dedicati ovvero qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero di migliorare la immagine aziendale, comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità ad eccezione delle insegne.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende:

a) Insegna di esercizio

È da considerare "insegna di esercizio" il manufatto di proprietà privata recanti scritte in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio e denominazione della Ditta e dell'Azienda rappresentata, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Non è consentito il posizionamento in luoghi diversi dalla sede dell'esercizio. Per ogni esercizio verrà ammessa una sola tipologia di insegna di esercizio; rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

b) Preinsegna

Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzati su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta. Fuori dai centri abitati, è consentito il posizionamento di pre-insegne, ai sensi dell’art.51 c.13 del Reg. Att. Codice della Strada, ad una distanza di 500 mt. prima delle intersezioni. Esse possono essere collocate ad una distanza minima, prima dei segnali stradali, pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 metri.

c) Sorgente luminosa

È da qualificare “sorgente luminosa” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

d) Cartello

Si definisce “cartello” quel manufatto bidimensionale, supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi etc... essi sono utilizzabili in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta. Qualora debba essere collocato in prossimità delle intersezioni, dovrà rispettare le distanze nel senso delle direttrici di marcia ma considerando entrambi i sensi di percorrenza della strada su cui è stato apposto. Fuori dai centri abitati i cartelli possono essere posizionati parallelamente al senso di marcia rispettando la distanza di 3 metri dal limite della carreggiata. La distanza tra due cartelli paralleli non può essere inferiore a 500 metri. All’interno dei centri abitati si applicano le distanze previste dalla vigente normativa.

e) Striscione, locandina e stendardo

Si considera “striscione, locandina e stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido. L’esposizione di striscioni, come disciplinata dall’art.51 c.10 del Reg. Att. Al Codice della Strada è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli di interesse pubblico, previa autorizzazione dell’ufficio comunale competente che determina, tra l’altro, le caratteristiche tecniche e la corretta ubicazione dell’impianto. L’esposizione di striscioni è limitata allo svolgimento della

manifestazione cui si riferisce e, comunque, per un periodo non superiore a 90 giorni. Non è consentita l'installazione di striscioni in corrispondenza di intersezione.

L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltreché alla settimana precedente e alle ventiquattrore successive allo stesso. Le locandine devono essere saldamente ancorate al terreno ad una distanza non inferiore ai tre metri dal limite della carreggiata. Per quanto concerne le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si applica l'art.51 del Reg. Att. al Codice della Strada. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di provvedere alla rimozione delle locandine e degli stendardi entro le ventiquattrore successive allo svolgimento della manifestazione per il cui svolgimento sono state autorizzate, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali. Le domande devono essere presentate non prima di 90 giorni e non oltre i 40 giorni antecedenti alla data di esposizione. Resta fermo il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo. Nella domanda è necessario indicare la durata delle manifestazioni.

f) Segno orizzontale reclamistico

È da considerarsi “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

g) Impianto di pubblicità di servizio

Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate, autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario, che può anche essere luminoso sia per luce diretta sia per luce indiretta. L'impianto deve essere collocato in prossimità del servizio segnalato, previa autorizzazione dell'Ente e nel rispetto delle norme previste per la segnaletica stradale. Per le distanze si applicano le disposizioni prescritte dal Codice della Strada e dal suo Reg. Att., per i mezzi pubblicitari. Il segnale deve essere conforme al modello allegato al Reg. Att. al Codice della Strada e può essere abbinato ad un pannello integrativo indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo. L'ufficio comunale competente ha comunque la facoltà di valutare l'opportunità dell'installazione qualora vengano presentate più richieste per la stessa zona e qualora si ravvisi una compromissione della sicurezza della circolazione e dell'efficienza della restante segnaletica. Esplicando l'impianto/mezzo una funzione essenzialmente informativa e segnaletica del luogo di svolgimento di una determinata operatività sostanzialmente rispondente ad un servizio di pubblica utilità, non si considera come impianto/mezzo pubblicitario.

h) Impianto di pubblicità o propaganda

È da qualificarsi “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività, e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di servizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta (es. rotor; display etc.).

i) Mezzi pubblicitari gonfiabili

Sono assimilabili ai palloni frenati, nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili anche questi sono assoggettati al canone.

3. La elencazione di cui al comma 2 del presente articolo è meramente esemplificativa e non esaustiva, tenuto conto dell'evoluzione costante delle forme pubblicitarie; nei successivi articoli, gli impianti diversi dai cartelli e dalle insegne di esercizio, sono indicati per brevità con il termine altri mezzi pubblicitari.
4. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

Articolo 16

Pubblicità varia

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, rilevano anche le seguenti forme di pubblicità varia:

1. PUBBLICITA' EFFETTUATA SUI VEICOLI:

a) sui veicoli è autorizzata l'apposizione di pubblicità non luminosa ai sensi dell'art.57 del Reg. Att. del Codice della Strada, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a cm.3 rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicati, fermi restando i limiti previsti dal Codice della Strada. Sulle autovetture ad uso privato è ammessa unicamente l'esposizione del marchio e della ragione sociale, dell'indirizzo e dell'oggetto dell'attività svolta dalla ditta cui appartiene il veicolo. È autorizzabile la pubblicità non luminosa su veicoli adibiti al servizio pubblico.

b) la pubblicità non luminosa per conto terzi sui veicoli adibiti al trasporto in linea e non in linea ad eccezione dei taxi alle seguenti condizioni:

- che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
- che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione nonché alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
- che sia contenuta entro forme geometriche regolari;

- che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre tre cm. rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
- c) La pubblicità non luminosa per conto terzi è autorizzata, nei limiti delle prescrizioni del Codice della Strada, sui veicoli adibiti a servizio taxi, se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle ulteriori seguenti condizioni:
 - che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm.;
 - che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate.
- d) La pubblicità non luminosa per conto terzi è autorizzata unicamente alle seguenti condizioni:
 - che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe I;
 - che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore mq. 3 (tre);
 - che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
 - che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a cm 70 dai dispositivi di segnalazione visiva;
 - che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
- e) In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme circolari o triangolari, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
- f) All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
- g) Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi del Codice della Strada.
- h) È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui al Regolamento di attuazione del Codice della Strada. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

2. PUBBLICITA' FONICA:

- a) La pubblicità fonica è ammessa dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.
- b) In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati da norme di legge e dai Regolamenti comunali e dal Piano di classificazione acustica.

3. VOLANTINAGGIO E PUBBLICITA' COMMERCIALE

- a) Il volantinaggio è consentito su tutto il territorio urbano solo nelle forme che

prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario ovvero, in caso di assenza, nella buca della corrispondenza in modo civile e ordinato al fine di evitare insudiciamento del suolo pubblico.

b) All'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, e nei locali di pubblico spettacolo, è consentita la presenza di materiale pubblicitario cartaceo o simile o con mezzi audiovisivi per pubblicità per conto terzi. Detto materiale può essere contenuto anche in appositi contenitori e dovrà avere dimensioni inferiori a cm.² 300.

c) È vietata la distribuzione di adesivi.

4. PUBBLICITA' EFFETTUATA DA AEROMOBILI

La pubblicità effettuata attraverso l'utilizzo di aeromobile potrà essere autorizzata per l'esclusivo sorvolo del territorio urbano.

5. PUBBLICITA' SU STRADA

Tale tipologia di pubblicità, consentita nelle sole "aree pedonali", deve essere:

a) certificata antisdrucchiolo;

b) idonea a non ingenerare confusione con la segnaletica stradale;

c) idonea a non danneggiare la pavimentazione sottostante;

d) mantenuta perfettamente pulita e ordinata a cura del soggetto interessato, pena l'immediata ed insindacabile rimozione da parte degli Uffici comunali competenti.

6. PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VETRINE

È consentita l'apposizione di messaggi a contenuto pubblicitario sulle vetrine di negozi a condizione che gli stessi siano inerenti l'attività economica esercitata all'interno di tali locali o che riguardano la promozione di vendite in periodi speciali, cartelli/stendardi di affittasi/vendesi compresi.

7. PUBBLICITA' ALL'INTERNO DELLE STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTE

È consentita l'installazione di impianti pubblicitari o insegne di esercizio, all'interno delle stazioni di servizio di carburante, a condizione che gli stessi non siano collocati in corrispondenza degli accessi agli stessi. La superficie complessiva di tali impianti non deve superare il 20% dell'area occupata dalla stazione di servizio.

8. PUBBLICITA' ALL'INTERNO DELLE AREE DI PARCHEGGIO

a) È consentita l'installazione di impianti pubblicitari all'interno delle aree di parcheggio a condizione che gli stessi non siano collocati:

- lungo il fronte stradale, salvo quelli di misura non superiore a cm. 100x140;

- lungo le corsie di accelerazione e decelerazione;

- in corrispondenza degli accessi.

b) La superficie di tali impianti non deve superare il 3% dell'area occupata dal parcheggio.

c) Inoltre è consentito, in eccedenza alla superficie pubblicitaria compresa nella misura percentuale precedente, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizio per l'utilizzo dello stesso entro il limite del 2% in relazione al servizio prestato.

9. PUBBLICITA' RELATIVA A COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI

Tale tipologia di impiantistica, la cui superficie non è computabile nel quantitativo massimo previsto e riguardante esclusivamente l'attività istituzionale dell'Amministrazione comunale, con l'esclusione di qualsiasi indicazione di loghi e marchi commerciali. Tali impianti potranno essere costituiti da soluzioni tecnologicamente avanzate e dovranno avere una identità visiva idonea al riconoscimento immediato da parte della cittadinanza.

10. IMPIANTI DI TRASMISSIONE E/O RIPRODUZIONE DI IMMAGINI

Fermi restanti i limiti previsti dal presente regolamento, monitor, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata "da remoto" mediante strumentazioni informatiche, possono essere autorizzati a condizione che:

- venga acquisito parere della Polizia Locale qualora interferiscano, ai sensi del Codice della Strada, con la sicurezza e la circolazione stradale;
- se di superficie complessiva superiore a mq/lato 4 vengano spenti entro le h. 22.00 e riaccesi non prima delle h. 8.00 del giorno successivo, se in regime di orario solare, ed entro le h. 23.00 e riaccesi non prima delle h. 7.00 del giorno successivo, se in regime di orario legale e, comunque, previa acquisizione di idoneo progetto illuminotecnico redatto da professionista iscritto in apposito albo e in conformità con le norme vigenti a tutela dell'inquinamento luminoso, e che venga acquisito parere di idoneità statica dell'impianto e corretto montaggio delle strutture da parte di un tecnico abilitato.

11. ALTRI IMPIANTI PUBBLICITARI

Tali impianti, soggetti al rispetto delle disposizioni del presente sono autorizzabili a condizione che presentino caratteristiche estetiche che l'amministrazione ritenga meritevoli di tutela nell'intento di promozione della creatività e nel rispetto del decoro, dell'ornato urbano e dell'estetica cittadina e, se a messaggio variabile, previo parere viabilistico della Polizia Locale.

Articolo 17

Caratteristiche dei mezzi pubblicitari

1. I mezzi pubblicitari di cui all'art. 47 del Reg. Att. al Codice della Strada devono rispettare le caratteristiche indicate nell'art. 49 del medesimo Reg. Att. e le prescrizioni di cui all'art.23 del Codice della Strada.

2. I mezzi pubblicitari e la segnaletica previsti dall'art.23 del Codice della Strada e definiti dall'art. 47 del Reg. Att. Codice della Strada, se installati fuori dai centri abitati devono rispettare le prescrizioni di cui all'art.48 del citato Reg. Att. Codice della Strada.
3. Tutti gli impianti e mezzi pubblicitari autorizzabili devono rispettare le discipline, le caratteristiche prescrizioni tecniche, materiali, strutture, posizionamento, limitazioni e divieti previsti dal presente Regolamento e dagli altri regolamenti comunali di riferimento ivi compreso il vigente Regolamento edilizio per quanto di interesse.

Articolo 18

Installazioni di segnaletica commerciale ed industriale

1. Tutte le installazioni di segnaletica per indicazioni di carattere commerciale, artigianale, industriale, e comunque di interesse pubblico devono essere previste e realizzate sulla base delle prescrizioni del codice della strada e relativo regolamento di attuazione. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui all'art. 51 e 134 del Reg. Att. del Cod. della Strada.

CAPO SECONDO

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, LIMITAZIONI E DIVIETI

Articolo 19

Autorizzazione

1. È sottoposta ad autorizzazione comunale, rilasciata dall'Ufficio di Polizia Municipale, la collocazione di cartelli, insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari o altre iniziative pubblicitarie relativi ad attrezzature e/o strutture a servizio delle attività e sull'ambiente, su strade comunali o in vista di esse e su tutte le aree pubbliche e private all'interno dei centri abitati. Al di fuori dai centri abitati la competenza a rilasciare l'autorizzazione permane per quei mezzi pubblicitari che si trovano su strade di proprietà comunale o in vista di esse salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
2. Il possesso dell'autorizzazione è necessario al fine di installare l'impianto di pubblicità richiesto, in difetto l'impianto è considerato abusivo. Il documento di autorizzazione deve essere esibito su richiesta degli addetti alla vigilanza.
3. Le autorizzazioni, ai sensi del Codice della Strada, salvo casi particolari, hanno validità triennale e sono rinnovabili.

Articolo 20

Istanza per i messaggi pubblicitari

1. **La domanda di autorizzazione** deve essere redatta su carta legale utilizzando il modello scaricabile dal sito del Comune e deve contenere:

- a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale le generalità della persona o del titolare dell'impresa, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, l'indirizzo Pec o e-mail, il recapito telefonico, nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, il numero di partita I.V.A. e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., l'indirizzo Pec, nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica – nonché, se posseduto, l'indirizzo di posta elettronica certificata – sono indispensabili per comunicazioni inerenti alla pratica;
- d) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare ogni singolo impianto, con l'autodichiarazione di conoscere o sottostare a tutte le condizioni e disposizioni previste dal presente regolamento e dagli altri regolamenti comunali di riferimento ivi compreso il vigente Regolamento edilizio per quanto di interesse;
- e) la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- f) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
- g) il progetto di insegna o cartello, in scala tale da individuare tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del supporto, e per le insegne luminose lo schema elettrico e costruttivo della parte elettrica, da realizzarsi comunque in osservanza delle vigenti norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico italiano), debitamente sottoscritto anche dal titolare dell'azienda costruttrice;
- h) descrizione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto, o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi, con l'indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e, per le insegne luminose, del colore e della qualità della luce;
- i) documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante, oltre apposita pianta planimetrica ove deve essere riportata la posizione del mezzo pubblicitario per il quale si chiede l'autorizzazione;
- j) autodichiarazione redatta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, e che l'impianto nelle sue varie componenti risponde alle normative vigenti in ordine alla pubblica incolumità;
- k) autorizzazione sottoscritta del proprietario del terreno all'installazione con indicazione dei dati catastali (Foglio, particella), qualora l'impianto insista su proprietà privata;
- l) firma del progetto di professionista iscritto all'albo dei geometri, ingegneri e architetti;
- m) nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale;

- n) versamento dei diritti di istruttoria/segreteria eventualmente dovuti, in base ai criteri stabiliti annualmente dall'apposita deliberazione della Giunta Comunale;
 - o) l'impegno espresso del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, alle prescrizioni dell'autorizzazione/nulla osta, nonché al versamento della cauzione eventualmente richiesta per la specifica tipologia di impianto pubblicitario;
 - p) la sottoscrizione analogica o digitale da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore o da soggetto munito di specifica procura speciale che va allegata alla domanda.
2. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari deve essere presentata una sola domanda ed una sola autodichiarazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, può essere allegata una sola copia del bozzetto stesso.
 3. La procedura di cui al comma 1 dovrà eseguirsi anche per ogni modificazione che si intenda apportare al mezzo pubblicitario o di arredo già autorizzato.

Articolo 21

Istruttoria della domanda

1. L'Ufficio Polizia Municipale esaminerà le richieste in base all'ordine cronologico di presentazione.
2. **Entro il termine di 20 giorni** dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata dall'Ufficio Polizia Municipale l'autorizzazione all'installazione, previo versamento del canone dovuto, oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 è sospeso nel caso in cui l'Ufficio inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione che dovrà essere prodotta, entro 5 giorni dalla richiesta di integrazione. Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non venga prodotta, la domanda verrà rigettata.
4. In caso di affidamento in concessione, la liquidazione del canone verrà effettuata dal Concessionario **entro 3 giorni lavorativi** dalla trasmissione della domanda da parte dall'Ufficio Polizia Municipale corredata dai pareri tecnici necessari per procedere alla determinazione del canone stesso.
5. L'Ufficio Polizia Municipale dovrà, pertanto, provvedere a trasmettere al Concessionario, **entro 10 giorni** dalla data di arrivo al protocollo della richiesta di installazione, la documentazione di cui al comma 4, al fine di procedere alla successiva emissione del titolo autorizzativo, che potrà avvenire però unicamente dal momento dell'effettivo pagamento del canone.
6. Il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti non pagati e non sospesi giudizialmente ed amministrativamente, relativi al Canone di cui al presente Regolamento ed alle previgenti Imposta Pubblicità e TOSAP afferenti la diffusione di messaggi pubblicitari. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione

in base alle disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento Generale delle Entrate e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano prestabilito.

8. L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che il richiedente si impegni a provvedere alla periodica manutenzione del relativo impianto e il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzioni e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. L'autorizzazione è comunque rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi.
9. In caso di inottemperanza delle suddette prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.
10. In caso di diniego al rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art. 22

Rilascio dell'autorizzazione

1. In base ai risultati dell'istruttoria l'Ufficio Polizia Municipale, rilascia o nega l'autorizzazione o il nulla osta con provvedimento motivato, dandone comunicazione al Richiedente, preferibilmente a mezzo pec.
2. Il provvedimento di autorizzazione od il nulla osta, è rilasciato previo assolvimento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - marca da bollo (in applicazione del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e ss.mm.), se ed in quanto dovuta;
 - diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento, ove previsto
 - deposito cauzionale ovvero una fideiussione bancaria, ove richiesto;
 - eventuali spese di sopralluogo, ove necessario;
 - pagamento della prima rata o della rata unica del Canone dovuto.
3. Nell'autorizzazione previo richiamo e riporto degli obblighi che sussistono in capo ai titolari dell'autorizzazione, come definiti dall'art. 54 del Reg. Att. Codice della Strada, si indica:
 - a) l'indicazione della chilometrica progressiva dove è autorizzata l'installazione;
 - b) il tipo di impianto;
 - c) le prescrizioni relative all'installazione ed al programma di manutenzione dell'impianto;
 - d) la durata e la data di rilascio e di scadenza dell'autorizzazione che devono essere riportate in maniera visibile sull'impianto pubblicitario ai sensi dell'art.55 del Reg. Att. del Codice della Strada;
 - e) il divieto di collocare mezzi pubblicitari recanti messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello stesso mezzo pubblicitario (es. "spazio libero", per questa pubblicità telefonare).

5. Le autorizzazioni si intendono, in ogni caso accordate fatti salvi i diritti dei terzi ed in seguito al versamento dell'importo dovuto oltre che per il Canone anche degli oneri relativi alle operazioni tecnico-amministrative.
6. Il ritiro dell'autorizzazione, se non già inviata in via telematica, deve avvenire **entro 10 giorni** dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio.
7. Copia del provvedimento autorizzativo rilasciato, dovrà essere inviato all'Ufficio Patrimonio o al Concessionario incaricato della gestione del Canone, per i relativi adempimenti.
8. Il provvedimento di autorizzazione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicata e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
9. L'intervenuta variazione della denominazione o della ragione sociale, deve essere comunicata dal titolare dell'autorizzazione attraverso una dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000. Tale comunicazione è unica anche qualora il soggetto sia titolare di più autorizzazioni, debitamente elencate nella comunicazione.
10. Il soggetto autorizzato è l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, dei danni provocati a persone o cose in conseguenza dell'installazione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione degli impianti pubblicitari, rimanendo esente da ogni responsabilità il Comune. Ogni intervento manutentivo deve essere previamente comunicato al Comune con il quale si dovranno concordare le modalità di svolgimento dell'intervento manutentivo che, comunque, non potrà protrarsi per più di 90 giorni per l'intera durata dell'autorizzazione.
11. Qualora la domanda non possa essere accolta il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, avvia la procedura di cui all'art.10 bis della L. n.241/1990.

Articolo 23

Procedura per il rilascio del nulla osta

1. Il Comune è tenuto a valutare e, se del caso rilasciare, il nulla osta all'installazione di impianti pubblicitari per quegli impianti che insistono su tratti urbani di strade comunali di altro ente ovvero che siano visibili da strade comunali che si appartengono al Comune di Livorno Ferraris.
2. Il Comune evade la domanda **entro 30 giorni**.
3. L'amministrazione procedente, prima dell'emissione del provvedimento finale e qualora sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, inoltra richiesta di Nulla Osta al Comune di Livorno Ferraris, allegando copia della domanda e della relativa documentazione depositate dagli interessati.
4. Il Comune, esaminati gli atti, qualora sussistano i presupposti rilascia il Nulla Osta, previo pagamento delle spese di istruttoria eventualmente deliberate. A conclusione del procedimento, l'Amministrazione procedente avrà cura di inoltrare al Comune copia dell'autorizzazione.

Articolo 24

Termine per l'installazione

1. Il termine per l'installazione degli impianti/ mezzi pubblicitari permanenti viene fissato nel provvedimento di autorizzazione in ragione della tipologia dell'impianto, in mancanza **nei 30 giorni successivi** alla comunicazione del provvedimento di concessione o autorizzazione nel caso di pubblicità permanente e **nei 15 giorni successivi**, nel caso di pubblicità temporanea.
2. Durante i lavori di installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari, il soggetto autorizzato deve osservare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione nonché quanto previsto dalla normativa vigente. Il mancato rispetto delle predette prescrizioni determina la revoca dell'autorizzazione, previa diffida, fatto salvo il risarcimento dei danni causati.
3. Qualora l'Ufficio di Polizia Municipale accerti la mancata installazione entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, si determina la decadenza automatica dell'autorizzazione e di ciò viene data comunicazione al soggetto richiedente con le medesime modalità di comunicazione del rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 25

Norme per l'esecuzione dei lavori

1. Tutti i lavori necessari per l'installazione su suolo pubblico di cartelli o altri mezzi pubblicitari, dovranno essere eseguiti a cura e spese del titolare, a perfetta regola d'arte e, quando occorra, anche sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico. Vanno osservate anche le prescrizioni del vigente Regolamento edilizio.
2. Durante l'esecuzione dei lavori il titolare, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, fra gli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto di autorizzazione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul soggetto autorizzato.

3. Ogni lavoro che interessi tutta la larghezza della sede stradale deve essere eseguito in modo da non intralciare od interrompere il traffico, salvo eccezioni o cause di forza maggiore, le quali di volta in volta, saranno motivatamente autorizzate dal Sindaco.
4. L'autorizzazione obbliga il titolare a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

Articolo 26

Manutenzioni e spostamenti dei mezzi pubblicitari

1. Il Comune si riserva la facoltà di ordinare opportuni interventi di manutenzione o sostituzione delle forme pubblicitarie installate od effettuate che risultino o siano diventate non consone al decoro dell'ambiente urbano o pregiudichino il pubblico interesse.
2. Il Comune potrà pure disporre lo spostamento temporaneo o permanente di impianti pubblicitari ed altro materiale adibito all'affissione od alla pubblicità in altre posizioni o località, sia per necessità estetiche quanto per forza maggiore, ovvero in caso di demolizioni di edifici, nuove costruzioni o per esigenze di servizio, circolazione od altri motivi di pubblica utilità.

Articolo 27

Sospensione delle autorizzazioni

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, prescrivere la sospensione delle autorizzazioni, individuando altresì la relativa durata, senza diritto d'indennizzo alcuno ai titolari.
2. Soltanto per i casi previsti al comma 1, si darà la possibilità di prorogare i termini autorizzativi per lo stesso periodo oggetto di sospensione, senza ulteriori oneri.
3. I titolari saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

Articolo 28

Durata dell'autorizzazione, rinnovo ed estinzione

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art.53 del Reg. Att. al Codice della Strada, ai fini della disciplina del Canone, le autorizzazioni sono: permanenti, quando le forme di

pubblicità effettuate a mezzo impianti o manufatti di carattere stabile, sono autorizzate per più anni e comunque non inferiore all'anno solare; temporanee quelle di durata inferiore all'anno solare.

2. Chiunque, compreso il soggetto già titolare dell'autorizzazione in scadenza, se in regola con i versamenti dovuti e con le prescrizioni dell'autorizzazione, può presentare domanda di rinnovo, con le stesse modalità previste dall'art. 20 del Regolamento, **almeno 30 giorni prima** della scadenza per le occupazioni permanenti e **almeno 15 giorni prima** della scadenza per le occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi dell'autorizzazione che si intende rinnovare o prorogare.
3. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale per le nuove richieste, anche con riferimento al pagamento del Canone dovuto.
4. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
5. L'autorizzazione per le insegne si rinnova tacitamente alla scadenza salvo variazioni della titolarità.
6. In mancanza della domanda di rinnovo, il titolare dell'atto decade da qualunque diritto al mantenimento dell'impianto pubblicitario il giorno stesso della scadenza.
7. Il soggetto titolare dell'autorizzazione ha facoltà di presentare con le stesse modalità previste per la domanda di esposizione pubblicitaria, disdetta anticipata. Per le pubblicità permanenti il Canone annuo rimane comunque dovuto. Per le pubblicità temporanee la disdetta non sottrae dall'obbligo del versamento del Canone dovuto in base alla scadenza originaria.
8. La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.
9. Sono cause di estinzione dell'autorizzazione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Articolo 29

Subentro

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 20 e gli estremi della autorizzazione in questione.

2. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di autorizzazione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
3. Per le esposizioni pubblicitarie di carattere permanente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate
4. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione dell'autorizzazione.
5. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 1 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
6. Tutti gli obblighi a carico del titolare dell'autorizzazione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di autorizzazione.
7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 30

Modifica, rinuncia e revoca

1. La modifica del messaggio pubblicitario, sarà autorizzata previo espletamento della procedura di cui all'art.53, co.8, del Reg. Att. al Codice della Strada e previa verifica dell'avvenuta corretta installazione del mezzo pubblicitario autorizzato.
2. Il soggetto titolare di autorizzazione ha facoltà di presentare con le stesse modalità previste per la domanda di occupazione, rinuncia anticipata, previo ripristino dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza dell'autorizzazione. Per le diffusioni permanenti il Canone annuo rimane comunque dovuto. Per le diffusioni temporanee la disdetta non sottrae dall'obbligo del versamento del Canone dovuto in base alla scadenza originaria. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari per la diffusione permanente nel corso dell'anno a cui non abbia fatto seguito la comunicazione di rinuncia di cui al presente comma, non dà diritto ad alcun rimborso o sottrazione dell'obbligo del versamento del Canone annuo.

3. Il Comune ha facoltà di revocare o modificare l'autorizzazione in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo, ma provvedendo al parziale rimborso del Canone versato, commisurato all'effettivo periodo di esposizione dell'impianto pubblicitario, entro 180 giorni dalla revoca. In tal caso, il Comune può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi indicandone il termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.

Articolo 31

Obblighi del titolare dell'autorizzazione e cause di decadenza

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare ed adempiere gli obblighi e le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, che non può essere ceduto a terzi, nel pieno rispetto dell'art. 54 del Reg. Att. al Codice della Strada.
2. Su ogni mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata la targhetta di identificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del Reg. Att. al Codice della Strada.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere l'impianto pubblicitario e il dispositivo di identificazione in buono stato di manutenzione ed è pertanto responsabile della sicurezza, del decoro e dello stato di manutenzione dell'impianto e dei relativi supporti, ivi compresi, gli eventuali elementi connessi di arredo urbano e di illuminazione.
4. L'Amministrazione comunale è sollevata da responsabilità civile e penale derivante dall'esposizione dei mezzi pubblicitari. Qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o di statica e/o sicurezza, l'Amministrazione comunale, allorché non vi provveda spontaneamente il titolare nel termine assegnato, revoca l'autorizzazione e provvede alla rimozione d'ufficio dell'impianto, addebitando agli interessati le relative spese.
5. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a sollevare o comunque tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, che possa essere avanzata in relazione a concessioni ed autorizzazioni di pubblicità e/o di impianti pubblicitari. Altresì, senza eccezioni o limiti di sorta, è esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizioni di Canone.
6. Provvedere al versamento del Canone alle scadenze prefissate dal presente Regolamento, pena la decadenza dell'autorizzazione.
7. Custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
8. Adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze.
9. Provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
10. Sono comunque ulteriori cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato ritiro dell'autorizzazione rilasciata, senza giustificato motivo, **entro giorni 10**, salvo che il titolo non sia stato inviato al richiedente a mezzo pec. Il termine decorre dalla data iniziale dell'esposizione fissata nell'atto di concessione/autorizzazione.
- 11.** Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
- 12.** La decadenza non comporta la restituzione, neppure parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione;
- 13.** Sono cause di estinzione della concessione:
- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Articolo 32

Divieti sulle strade extraurbane

- 1.** Sulle strade extraurbane comunali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari nei seguenti punti:
- su terreno di proprietà demaniale se ricadenti nell'area compresa tra la carreggiata e l'opera di scolo delle acque di pertinenza stradale anche se collocati a distanza dalla carreggiata superiore a 3 metri, ad eccezione dei segnali di servizi utili;
 - in corrispondenza di fossi e scolì, perché intralciano l'ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi e ne compromettono la funzionalità;
 - sui marciapiedi;
 - lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza.

Articolo 33

Limitazioni, divieti e deroghe alle distanze

- 1.** Fermo restando gli altri limiti e divieti previsti dal presente regolamento e dal vigente regolamento edilizio, l'installazione di impianti pubblicitari è vietata:
- a)** su suolo pubblico, salvo autorizzazione rilasciata;

b) in posizioni che interferiscano con la panoramicità dei luoghi soggetti a vincolo, in quanto ne diminuiscono il godimento e le visuali prospettiche nonché in posizioni che interferiscano con la prospettiva degli edifici destinati al culto, ai cimiteri e su eventuali muri di cinta degli stessi;

c) in posizioni che, ai sensi del vigente Codice della Strada e regolamento di attuazione, comportino interferenza o copertura visiva di impianti di segnaletica stradale, di numeri civici e targhe viarie, nonché sugli impianti di segnalazione;

d) su fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate, elementi architettonici in genere inseriti sulle pareti degli edifici anche se non vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

e) su facciate o pareti che contengano balconi, finestre, luci o aperture superiori a mq. 0,5. Tale limite è derogabile:

- per gli standard;
- per gli impianti di trasmissione e/o proiezione di immagini

f) su balconi, ringhiere e parapetti, fatta eccezione per i cartelli "affittasi/vendesi";

g) su alberi o con aggancio agli stessi; in caso di copertura del verde o di intralcio allo sviluppo radicale degli alberi e comunque ad una distanza inferiore a mt. 3 (tre) da essenze arboree ed arbustive di ogni tipo;

h) in posizioni che non consentano uno spazio utile pedonale di almeno mt. 2 (due) e a distanze inferiori a mt. 2 (due) da edifici, recinzioni fisse, muri di cinta ed altre opere a carattere permanente, al fine di garantire il transito;

i) in corrispondenza degli incroci, lungo le curve e in tutte le posizioni vietate dal Codice della Strada, sulle barriere di sicurezza, sui salvagente e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione;

j) in posizioni che possano interferire con impianti tecnologici, servizi pubblici o di pubblica utilità;

k) allorché possa produrre abbagliamento, attraverso sorgenti luminose e mezzi pubblicitari rifrangenti;

l) allorché costituisca ostacolo alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria ai sensi di quanto previsto dal Codice della Strada;

m) lungo le strade o in vista di esse qualora per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;

n) a meno di 2 (due) mt. da balconi, finestre, affaccio e vedute di stabili limitrofi o adiacenti;

o) in aree a verde e aiuole di proprietà comunale, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica e dallo stato di conservazione, ad eccezione di cartelli di dimensioni massime cm 70x100 reclamizzanti la collaborazione alla sistemazione ed alla conservazione gratuita delle aree stesse da parte di privati;

p) a distanza inferiore a mt. 3 (tre) da ponti, sottoponti, e sottopassi non ferroviari e sovrappassi, sui cavalcavia stradali e loro rampe, sui parapetti stradali ad eccezione di quelli espressamente adibiti dal Comune ad affissione pubblica.

Articolo 34

Vincoli storici ed artistici

1. Ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.42/2004 "Codice dei Beni Culturali", è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e sulle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.
2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
3. In relazione ai beni indicati al comma 1, il soprintendente, valutatene la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo ai fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

Articolo 35

Vincoli paesaggistici e ambientali

1. Ai sensi dell'art. 153 del D.lgs. n. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali", nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'art. 134 del suddetto Codice, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione all'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'art.146, co.5, del soprintendente. Decorso inutilmente i termini previsti all'art.146, co.8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del co.9 del medesimo art. 146 del Codice dei Beni Culturali.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole preventivo del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

Articolo 36

Rimozione d'urgenza e previa diffida

1. Si procede alla rimozione d'urgenza nel caso in cui l'installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, effettuata senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente e come tale abusiva, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio del Comune, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione.
2. Dell'avvenuta rimozione viene data comunicazione all'interessato a mezzo pec o raccomandata a/r con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e conseguente ritiro dell'impianto pubblicitario. Il mancato ritiro dell'impianto pubblicitario presso il luogo di deposito comporta il pagamento delle spese di deposito per 60 (sessanta) giorni quale termine massimo di custodia. In relazione alle spese di rimozione, il Comune trasmette la nota spese sostenute al Prefetto che emetterà il provvedimento di sua competenza che costituisce titolo esecutivo.
3. In caso di collocazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, privi di autorizzazione e che non richiedono un provvedimento di urgenza, il Comune diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'atto. Decorso suddetto termine, il Comune provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
4. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nel provvedimento di revoca o di decadenza nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve comunque essere effettuata **entro 30 giorni** dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

Articolo 37

Difformità messaggi pubblicitari

1. I messaggi esposti in maniera difforme alle autorizzazioni rilasciate, devono essere resi conformi all'autorizzazione medesima. Il responsabile del procedimento comunica al titolare dell'autorizzazione la contestazione della difformità ed assegna il termine di dieci giorni per l'adeguamento del messaggio, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione. Contestualmente il responsabile del procedimento con il medesimo

atto comunica avviso di avvio del procedimento per la revoca dell'autorizzazione nel caso di mancato adeguamento del messaggio nel termine assegnato.

2. In ogni caso, l'installazione di un impianto non conforme alle prescrizioni dell'autorizzazione, comporta la revoca del provvedimento.

Articolo 38

Vigilanza

1. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo pec o raccomandata a/r al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato; il Comune, decorso tale termine, valutate le osservazioni pervenute dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per il recupero delle spese di rimozione sul titolare dell'autorizzazione.

Articolo 39

Servizi utili e frecce industriali

1. La delle disposizioni inerenti la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada comporta la revoca dell'autorizzazione con conseguente obbligo di rimozione, sempre che l'impianto non sia da considerarsi mezzo pubblicitario.
2. Qualora l'impianto sia da considerarsi mezzo pubblicitario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste per i mezzi pubblicitari abusivi.

Articolo 40

Insegne di esercizio

1. Le insegne di esercizio, come definite dalla lett. a), comma 2, art. 15 del presente regolamento, si distinguono in base alla loro collocazione, in:
 - a) insegna frontale del tipo monofacciale;
 - b) insegna su tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività cui si riferiscono;
 - c) insegna collocata su supporto proprio;
 - d) insegna a bandiera.
2. Sono equiparate alle insegne di esercizio, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono.
3. Rientrano nel novero delle insegne di esercizio anche:
 - a) avvisi al pubblico superiori al metro quadro quando sono installati nella sede dell'attività;

- b) targa professionale: manufatti rigidi, opachi, monofacciali, di superficie non superiore ai 100 cm quadrati installati all'ingresso della sede dell'attività alla quale si riferisce;
 - c) standardo (se utilizzato come insegna di esercizio): manufatti bifacciali opachi, bidimensionali, realizzati in stoffe e privo di rigidità;
 - d) vetrofanie: manufatto in pellicola adesiva da apporre su vetrina;
 - e) pubblicità effettuata con veicoli (in conto proprio): manufatti monofacciali non luminosi installati su autovetture ad uso privato ed a titolo non oneroso, utilizzate per il trasporto delle persone o cose dell'attività a cui si riferiscono;
 - f) monitor, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata "da remoto" mediante strumentazioni informatiche, consentiti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al presente Regolamento.
4. Le insegne d'esercizio, per la loro installazione, sono soggette alla presentazione, presso il competente Settore del Comune, di debita Segnalazione Certificata di Inizio Attività, trasmessa secondo le prescrizioni normative vigenti, corredata dalle eventuali autorizzazioni obbligatorie e comunque in ottemperanza del vigente Nuovo Codice della Strada.
 5. Le targhe professionali, purché di superficie non superiore a 0,15 mq., sono soggette a semplice comunicazione da trasmettere al Settore competente del Comune. Nel caso di dimensioni maggiori, saranno soggette alla medesima procedura delle insegne di esercizio di cui al comma precedente.
 6. L'autorizzazione delle insegne di esercizio, delle targhe professionali e degli altri mezzi assimilabili, in deroga al vigente Regolamento Edilizio nonché dei manifesti affissi all'interno di esercizi pubblici ed esercizi commerciali, è sostituita da SCIA dell'interessato, corredata dalla attestazione di avere correttamente rispettato le prescrizioni e i divieti previsti, anche in relazione alle modalità di installazione. L'installazione oggetto di SCIA è altresì corredata dell'attestazione del pagamento del "Canone", se dovuto. L'accertata carenza delle condizioni, modalità e presupposti per l'installazione, comporta la rimozione dell'impianto e l'applicazione delle sanzioni vigenti.
 7. È consentito presentare unica SCIA per l'installazione di insegne di esercizio di edifici distinti purché comunicanti, qualora si riferiscano ad un'unica attività economica. In caso contrario occorre presentare SCIA distinte per ognuno degli edifici indicati.

Articolo 41

Modalità di installazione delle insegne di esercizio, limitazioni e divieti

1. Salvo ulteriori prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio competente territorialmente, l'installazione delle insegne di esercizio (cassonetti, pannelli, lettere singole scatolate, ecc.) del tipo monofacciale, con sporgenza massima di cm 20 dal filo facciata, e, nel caso di coperture con funzioni "paravista", a "mantovana" o a "cappottina" (a condizione che non vengano occultati infissi decorati

o inferriate di pregio e che siano installate in armonia prospettica-dimensionale con le partizioni architettoniche dell'edificio), di colore chiaro, anche recanti messaggi pubblicitari a condizione che restino contenute all'interno della luce della vetrina, è ammessa in allineamento con altre eventualmente esistenti sullo stesso edificio:

- a) nell'apposita fascia portinsegna;
- b) negli spazi all'uopo riservati (diversi dalla fascia portinsegna) e già previsti in sede di progettazione delle opere e approvate dall'amministrazione degli stabili;
- c) nello spazio sopralluce, a condizione che non vengano compromessi i valori aeroilluminanti, certificati con documentazione rilasciata da tecnico abilitato;
- d) nel rispetto dello stile e del decoro dello stabile;
- e) sul tetto dell'edificio nel quale ha sede l'attività pubblicizzata, purché riportanti esclusivamente la denominazione sociale e marchio dell'attività stessa, in modo tale che non alterino la sagoma complessiva degli edifici;
- f) all'interno della vetrina;
- g) sui vani finestra:
 - con pannelli monofacciali opachi o luminosi a condizione che non vengano compromessi i valori aeroilluminanti;
 - con dicitura a neon filiforme a condizione che vengano protette con schermatura trasparente;
- h) su vetrina;
- i) non sono consentiti cassonetti monofacciali da collocare all'interno degli androni d'ingresso dei palazzi.

2. L'installazione delle insegne di esercizio del tipo bifacciale c.d. "a bandiera" è ammessa unicamente se realizzata a lettere singole scatolate o a cassonetti singoli o al neon filiforme su facciata nel rispetto di un'altezza minima da terra di cm. 400, con sporgenza non superiore di cm. 120 dal filo di facciata, compresi i supporti di sostegno. Lo sviluppo verticale delle insegne non dovrà superare l'altezza di due piani.

Fatte salve le esigenze di sicurezza della circolazione stradale, avvalendosi della facoltà di deroga prevista dal Reg. Att. del Codice della Strada, dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime:

- 15 mt. prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- 10 mt. dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo e di prescrizione.

3. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Le insegne di esercizio non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. Fanno eccezione alle sopra menzionate distanze le insegne di esercizio relative a farmacie, rivendite di tabacchi, posti telefonici, banchi lotto o altri servizi pubblici, la cui esposizione è obbligatoria per legge nonché quelle relative ad attività esercitate in edifici dotati di portici e/o gallerie di uso pubblico. In quest'ultimo caso devono rispondere a caratteristiche di unitarietà per l'intero ambito di collocazione (all'interno della galleria o portico) ed avere altezza minima di montaggio di cm. 250.

4. Le insegne su pali sono unicamente ammesse su aree e supporti privati ad un'altezza da terra non superiore a mt. 10 e dovranno mantenere una distanza non inferiore a mt. 0,5 dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina.

5. L'installazione delle insegne di esercizio deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla SCIA.
6. Ai titolari di insegne regolarmente autorizzate e temporaneamente coperte da ponteggi di cantiere, a condizione che il proprietario del ponteggio rilasci il proprio benestare, è autorizzata l'installazione di uno standard sul paraschegge.
7. È vietato, pena revoca dell'autorizzazione, utilizzare le insegne di esercizio per promuovere loghi, marchi o prodotti di altri soggetti diversi da quello autorizzato.

Articolo 42

Modalità di installazione delle targhe professionali

1. L'installazione di targhe professionali, è ammessa, previa SCIA al Settore competente e autocertificazione del richiedente attestante la regolare iscrizione dell'Ordine o Collegio:
 - a) su facciata, purché contenuta nella bugna, se esistente;
 - b) in apposito porta targhe se esistente;
 - c) all'interno della porta a vetri dell'ingresso;
 - d) su cancellata, nei casi di mancanza di altra posizione idonea.
2. Le targhe professionali devono essere realizzate in ottone, acciaio, cristallo, pietra o comunque altro materiale pregiato consono al rivestimento dell'edificio.
3. L'installazione delle targhe professionali deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla SCIA di cui al comma 1.

Articolo 43

Dichiarazione

1. Non sono soggette al rilascio dell'autorizzazione ma a dichiarazione, le seguenti tipologie di pubblicità temporanea:
 - a) iscrizioni pubblicitarie da eseguirsi su cartelli di negozi, sulle maniglie, gli zerbini, i pavimenti e cose simili;
 - b) pubblicità temporanea relativa alla vendita e locazione di immobili inferiori a mezzo metro quadrato;
 - c) pubblicità temporanea su ponteggi o su recinzioni di cantieri o su baracche e attrezzature di cantieri;
 - d) pubblicità ordinaria anche luminosa o illuminata, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico anche se visibile all'esterno, salvo che interessi edifici o superfici scoperte soggette a vincolo o a condizione che non interessi l'area di ingresso di detti luoghi o ne costituisca l'insegna principale;
 - e) pubblicità effettuata a mezzo di aeromobili;
 - f) pubblicità collocate all'interno delle vetrine;
 - g) pubblicità effettuata con proiezioni in locali aperti al pubblico;
 - h) pubblicità in forma ambulante;
 - i) pubblicità sonora nelle forme previste;
 - j) volantinaggio; la dichiarazione deve contenere la puntuale indicazione del numero

e individuazione del personale addetto al volantinaggio e i luoghi dove intende essere effettuato e deve essere previamente vistata dalla Polizia municipale. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio;

k) pubblicità effettuata con persone circolanti con cartelli e/o sponsorizzate;

l) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata nei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;

m) pubblicità su veicoli; per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli la dichiarazione va presentata al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio ovvero al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo e l'attestazione del versamento del Canone dovuto;

n) pubblicità effettuata con veicoli di qualsiasi specie (camion vela ecc.) fatte salve le limitazioni previste in materia dal vigente codice della strada;

o) pubblicità fonica.

2. E' altresì soggetta a dichiarazione la variazione della pubblicità, per i mezzi di cui al comma 1, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al Canone sempre che la variazione determini un aumento della superficie o ad una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l'applicazione di una tariffazione maggiore; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione, deve essere presentata **almeno 10 giorni prima** della diffusione del messaggio pubblicitario all'Ufficio Polizia Municipale ovvero al Concessionario in caso di affidamento, mentre per quella annuale entro il 31 dicembre dell'anno precedente, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dal Comune; il Comune o il Concessionario incaricato, constatata la validità della comunicazione/dichiarazione, liquida il Canone dovuto e lo comunica al dichiarante richiedendone copia ricevuta attestazione di pagamento. L'attestazione del pagamento del canone dovrà essere esibita su richiesta degli addetti alla vigilanza e sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione.
4. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al visto l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti pregressi con riferimento alla pubblicità. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito. In caso di diniego al rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

TITOLO QUARTO

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

CAPO PRIMO

DETERMINAZIONE DEL CANONE, ESENZIONI E RIDUZIONI, DICHIARAZIONI E VERSAMENTO

Articolo 44

Soggetto tenuto al pagamento del canone

1. Il Canone è dovuto al Comune di Livorno Ferraris dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido, con il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
3. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile.
4. In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio.

Articolo 45

Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati.
4. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano per eccesso al metro quadrato superiore.

5. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.

Articolo 46

Occupazioni con passi carrabili

1. Fatte salve le disposizioni dell'art.22 del Codice della Strada, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non rientrano nella definizione di passi carrabili gli accessi "a filo" con il manto stradale, cosiddetti "a raso", comunemente realizzati con i portoni ed i cancelli, che si aprono direttamente sulla pubblica strada, mancando di opere tali da rendere concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, salvo che non sia richiesto e rilasciato il divieto di sosta con obbligo di rimozione.
2. Non possono essere stabiliti passi carrabili senza la preventiva concessione rilasciata dal responsabile del procedimento competente e ciò nonostante ne sia prevista l'esenzione dal Canone, previa verifica:
 - del rispetto della normativa edilizia e del Codice della Strada;
 - della caratteristica della sede stradale;
 - dell'esistenza di eventuali manufatti (marciapiedi o altro);
 - delle caratteristiche e misure del passo carrabile;
 - della superficie di suolo pubblico occupato.
3. È vietata l'apposizione di cartelli diversi da quello sopraindicato così come è vietata la pubblicizzazione di passi carrabili non autorizzati.
4. Nei casi di abusi, così come nei casi in cui si accerti che il passo carrabile non è più corrispondente alle caratteristiche ed esigenze di cui al comma 1 del presente articolo, verrà disposta la revoca e la rimozione della segnalazione a spese del titolare.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda alla normativa specifica in materia sia nazionale che regolamentare.
6. Come già previsto in regime di TOSAP, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26.01.1996, i passi carrabili sono esentati dal pagamento del Canone.

Articolo 47

Distributori di carburante e occupazioni di impianti di ricarica di veicoli elettrici

1. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le

occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. Qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l'area di esercizio dell'attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il rifornimento dei serbatoi interrati. Il relativo provvedimento di concessione prevederà per tale caso un'occupazione avente larghezza di m 2,50 e lunghezza di m 12,00.
3. Per le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici, ai fini del Canone si considera lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli.

Articolo 48

Attività edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, la superficie rilevante ai fini del Canone viene calcolata considerando sia le regole determinative di cui al comma 5 dell'art. 45 del presente Regolamento, che degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico per via dell'occupazione per l'attività edile.

Articolo 49

Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere per la fornitura di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicate per la tariffa forfettaria di **euro 1,50** (Tariffe prevista per Comuni fino a 20.000 abitanti dall'art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019 e s.m.i.).
2. In ogni caso l'ammontare del Canone dovuto al Comune di Livorno Ferraris non può essere inferiore a euro 800,00 (ottocento/00).
3. Il Canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete e non anche per le antenne che costituiscono occupazione autonoma.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'indirizzo pec del Comune di Livorno Ferraris.

5. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Il versamento del Canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altre modalità previste dalla normativa vigente.
7. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

Articolo 50

Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n.160/2019, il Canone è determinato, in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale e quindi sulla base dei seguenti criteri:
 - a) classificazione in categorie d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione, come da prospetto "Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche" (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente regolamento;
 - b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, nonché al vantaggio per l'occupante dall'uso privato dello spazio pubblico anche in ragione della ubicazione dell'occupazione in zona rientrante in categoria 1[^] o categoria 2[^], con previsione di un coefficiente moltiplicatore per le specifiche attività esercitate anche in relazione alle modalità dell'occupazione, tenuto conto anche dei costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
3. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella

medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato superiore.

Articolo 51

Criteri per la determinazione della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del Canone è determinata in base **alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario** e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Se la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l'imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l'impianto è strutturato in modo tale che l'intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, l'imposta andrà ragguagliata alla totalità della superficie comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, se quest'ultima abbia - per dimensioni, forma, colore, mancanza di separazione grafica rispetto all'altra - le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo.
2. Quando il messaggio pubblicitario non sia inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano per eccesso al metro quadrato superiore.
4. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.
6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. La pubblicità esposta attraverso cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati, centro commerciali, o comunque in qualunque esercizio utilizzati, qualora il messaggio abbia il medesimo

oggetto e/o promuova il medesimo prodotto o lo stesso soggetto si considerano come un'unica inserzione dello stesso cartello, perché assolvono ad una medesima funzione pubblicitaria.

7. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
8. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario.
9. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il veicolo per diffondere il messaggio. Il Canone è in ogni caso dovuto dai rimorchi, in quanto considerati come veicolo autonomo.
10. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.
11. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
12. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
13. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
14. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
15. È vietata la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli. Il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito.
16. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.

Articolo 52

Tariffe annuali e tariffe giornaliere standard

1. **La tariffa standard annua**, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma

826 della medesima Legge. Per il Comune di Livorno Ferraris, in base alla sua popolazione, la tariffa standard annua di legge è pari ad **€ 30,00**.

2. **Per le occupazioni del sottosuolo** la predetta tariffa standard annua è ridotta *ex lege* ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. **La tariffa standard giornaliera**, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima Legge. Per il Comune di Livorno Ferraris, in base alla popolazione, la tariffa giornaliera standard di legge è pari ad **€ 0,60**.
4. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte dell'utilizzatore, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e della tipologia del messaggio pubblicitario è effettuata utilizzando un apposito coefficiente di valutazione economica deliberato annualmente dalla Giunta in sede di approvazione delle tariffe per il Canone.
5. Con deliberazione di Giunta Comunale vengono determinate annualmente le tariffe e i coefficienti del Canone. In difetto di modifica si intendono confermate le tariffe fissate per l'anno precedente.

Articolo 53

Regole per la quantificazione del Canone

1. **Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti** il Canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno e frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria. Per le occupazioni o le diffusioni aventi inizio nel corso dell'anno, la durata dell'occupazione ai fini dell'applicazione della tariffa si determina comunque in anni solari interi, considerando come annuale anche il periodo dell'ultimo anno qualora inferiore a 365 gg.
2. **Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee ovvero giornaliere**, il Canone è calcolato per giorno di occupazione.
3. La misura ordinaria del canone si determina moltiplicando la tariffa base annuale per i coefficienti di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria.
4. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per i coefficienti di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

Articolo 54

Riduzioni del Canone

1. Sono previste le seguenti **riduzioni per le occupazioni**:

- a) 90 per cento della superficie eccedente i mille metri quadrati derivanti da un unico atto di concessione o autorizzazione;
- b) 50 per cento della superficie fino a 100 mq. e del 75 per cento della superficie da 101 a 1000 mq. per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
- c) 30 per cento della tariffa giornaliera per le occupazioni di durata superiore a 14 giorni e fino a 29 giorni e ulteriore 50 per cento per le occupazioni di durata superiore a 29 giorni;
- d) 50 per cento della tariffa giornaliera per le occupazioni inferiori a 12 ore al giorno.

2. È prevista **per la diffusione di messaggi pubblicitari**, la riduzione del 50% della tariffa per:

- i. la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro che non rientra nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo 42, comma 1, lettera i). La riduzione compete quando i predetti soggetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o allo statuto o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali;
- ii. la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali. La riduzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione con la quale l'ente pubblico territoriale patrocinante attesti tale sua qualifica in ordine all'oggetto dell'iniziativa pubblicitaria;
- iii. la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

3. Per l'applicazione delle predette riduzioni, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione della tariffa.

4. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di durata superiore a 29 giorni la tariffa giornaliera dovuta è ridotta del 50%.

Articolo 55

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a)** le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b)** le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c)** le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d)** le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e)** le occupazioni di aree cimiteriali;
- f)** le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g)** i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h)** i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i)** le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l)** le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- m)** le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n)** le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - o)** i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - p)** i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - q)** i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - r)** i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Non sono assoggettate al canone le seguenti fattispecie:

- a) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- b) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- c) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;
- d) le occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni anche per finalità non comprese nella lettera a) del comma 1 del presente articolo;
- e) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
- f) le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili;
- g) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- h) le occupazioni con rampe, pedane e simili per l'accesso ad attività;
- i) le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- j) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;

- k) le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari – eccetto le affissioni di manifesti - effettuate da enti del terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;
- l) i passi carrabili e accessi carrabili;
- m) le affissioni di manifesti del Comune di Livorno Ferraris;
- n) le occupazioni per manifestazioni patrocinate dal Comune purché abbiano le seguenti finalità: sviluppo delle attività sociali, culturali, ricreative, sportive ed economiche organizzate nel territorio comunale;
- o) aste delle bandiere;
- p) occupazioni effettuate con pensiline site nelle fermate di autobus di linea comunale;
- q) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- r) le insegne, le targhe e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- s) le occupazioni poste in essere dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dalla Pro-Loco, nonché quelle poste in essere dalle Associazioni Comunali in occasione delle Feste rionali e frazionali;
- t) le occupazioni con cartelli segnaletici di indicazione servizi pubblici (es. Posta, Farmacia, etc.) che sono stati installati dal Comune;
- u) le tabelle viarie rionali;
- v) la realizzazione di un cappotto termico aggettante su spazi pubblici.

Articolo 56

Modalità e termini per il versamento

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto **entro il 30 aprile**. Per importi superiori ad **euro 500,00** (cinquecento/00) è ammesso il versamento in 3 rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione e le restanti due rate entro le scadenze del **31 luglio** e **31 ottobre** di ogni anno solare. Per il solo anno 2021, le predette scadenze sono: 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Per importi superiori a euro 500,00 (cinquecento/00) è ammesso il versamento in due rate di pari importo: la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo e la seconda entro l'ultimo giorno di occupazione.

3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio del titolo autorizzativo; per gli anni successivi il Canone annuo va corrisposto **entro il 30 aprile**. Per importi superiori ad **euro 500,00** (cinquecento/00) è ammesso il versamento in 3 rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e le restanti due rate entro le scadenze del **31 luglio** e **31 ottobre** di ogni anno solare. Per il solo anno 2021, le predette scadenze sono: 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre.
4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'autorizzazione o, in caso di dichiarazione prevista per la specifica tipologia di messaggio pubblicitario che vale come titolo autorizzativo, il giorno prima dell'inizio della pubblicità. Per importi superiori ad **euro 500,00** (cinquecento/00) è ammesso il versamento in due rate: la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio dell'autorizzazione o, in caso di dichiarazione prevista per la specifica tipologia di messaggio pubblicitario che vale come titolo autorizzativo, il giorno prima dell'inizio della pubblicità e la seconda entro l'ultimo giorno di diffusione dei messaggi stessi.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
6. La variazione della titolarità della concessione e/o dell'autorizzazione, fermo restando le ulteriori prescrizioni previste dal presente regolamento, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente titolare.
7. Il versamento del Canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio. Se la data di scadenza del versamento ricade in un giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è uguale o inferiore a **euro 2,00** (due/00) per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie temporanee. Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è uguale o inferiore a **euro 12,00** (dodici/00) per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie permanenti. Tale importo non deve essere considerato come franchigia.

Articolo 57

Controllo dei versamenti

1. Il Comune in proprio o tramite il soggetto affidatario, nei casi di rateazione del Canone, provvede alla verifica dell'integrità e tempestività dei versamenti dovuti.
2. In caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi di cui al precedente art. 56, la concessione o autorizzazione si intende decaduta.

CAPO SECONDO

CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 58

Servizio pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche aventi rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Livorno Ferraris mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente al 30 novembre 2021, data dalla quale, ai sensi dell'art. 1 comma 836 della legge n. 160/2019, verrebbe meno l'obbligo della sua istituzione.
3. Atteso che gli attuali impianti esistenti rispondono alle esigenze di effettiva necessità, si conferma la loro collocazione e ripartizione, come riportato **nell'allegato B)** al presente regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Articolo 59

Modalità per l'espletamento del servizio pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il Canone a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.
2. Per ottenere il servizio, gli interessati devono presentare all'Ufficio competente comunale qualora gestito in proprio ovvero al Concessionario in caso di affidamento, richiesta scritta, con l'indicazione dei dati del committente (nome e cognome o ragione sociale, domicilio fiscale e digitale se obbligato, del numero e formato dei manifesti, del titolo del manifesto, della data di inizio e durata dell'affissione ed aver effettuato il pagamento del Canone dovuto, producendo copia dell'attestazione di pagamento. Tale richiesta deve pervenire almeno **5 giorni lavorativi prima** della data prevista per l'affissione. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona ma pervenga per

corrispondenza, fax, pec, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi. In ogni caso l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento del Canone dovuto.

3. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, che verrà cronologicamente annotata in un apposito registro. Le istanze pervenute per posta, fax, pec, si considerano pervenute successivamente a quelle presentate direttamente allo sportello.
4. I formati dei manifesti previsti per le pubbliche affissioni sono: 50x35 (manifesti mortuari), 70x100, 100x140, 140x200, 200x140 e 600x300. Le eventuali applicazioni di adesivi, strisce e similari sul manifesto già affisso, sono considerate nuove e distinte affissioni e pertanto sono assoggettate al pagamento del Canone. La richiesta di apposizione di una striscia contestualmente all'affissione di un manifesto è assoggettata al pagamento del Canone dovuto per il manifesto ridotto della percentuale del 50 per cento.
5. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere non oltre il quinto giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione previsto, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.
6. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il soggetto concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 (dieci) giorni dalla data richiesta, il Comune o il soggetto concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto, anche a mezzo pec, al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto, anche a mezzo pec, **entro 10 giorni** dalla richiesta di affissione.
9. Nei casi di cui ai commi 6 e 7 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 180 giorni oppure chiedere che l'affissione venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.
10. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, in tal caso avrà diritto al rimborso della metà del canone versato e qualora non abbia provveduto già al versamento è tenuto comunque al versamento della metà del Canone dovuto.
11. Il Comune o il soggetto concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. Per consentire il

mantenimento e l'efficacia delle affissioni eseguite, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio a seconda della durata delle affissioni medesime.

12. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 2 (due) giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta **la maggiorazione del 10%** del Canone, con un minimo di **euro 30,00** per ciascuna commissione.
13. Le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno, sono accettate entro le ore 12.00 per un quantitativo non superiore a n. 50 fogli formato 70x100 o 50x35 per gli annunci mortuari.
14. Le affissioni degli annunci mortuari, da effettuarsi nelle giornate delle festività nazionali, possono essere eseguite dalle agenzie funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti. Coloro che si avvalgono di tale facoltà devono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a dichiarare l'affissione al competente ufficio e provvedere al pagamento, con esclusione delle maggiorazioni di cui al precedente comma 12. I manifesti funebri, da affiggere su spazi appositamente riservati, devono rispettare il formato 50x35 con durata massima di 5 (cinque) giorni.
15. Ad eccezione di quanto evidenziato al comma 14, nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento del canone dovuto.
16. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.
17. Nell'ufficio comunale del Servizio Affissioni e/o presso il Concessionario devono essere esposti per la pubblica consultazione, le tariffe del Canone e messo a disposizione l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni. Siffatte indicazioni sono riportate anche nei rispettivi siti istituzionali.
18. Il Comune o il Concessionario può sospendere l'affissione di manifesti il cui contenuto appaia in contrasto con disposizioni di legge, o possa arrecare turbamento alla sensibilità pubblica, in attesa che gli Organi competenti esprimano il loro parere.
19. L'eventuale giacenza di manifesti protrattasi oltre 2 (due) mesi dalla data della richiesta di affissione, sarà smaltita dal Comune ed in caso di concessione dall'affidatario, senza alcuna comunicazione.
20. Il Concessionario deve far tenere costantemente puliti gli spazi destinati alle pubbliche affissioni da eventuali manifesti volanti e smaltire i manifesti staccati.
21. L'Ufficio Tecnico rilascia le autorizzazioni per le concessioni a terzi di impianti servizio pubbliche affissioni.

Articolo 60

Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni

1. La misura standard del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 è quella prevista al comma 827 dell'articolo 1 della legge 160/2019.
2. Il canone dovuto per il servizio si ottiene moltiplicando la tariffa corrispondente alla tipologia di manifesto, per il numero dei fogli (formato 70x100) e per i giorni di esposizione.
3. La tariffa ordinaria, come sopra determinata, è applicata per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione.
4. Oltre i primi 10 (dieci) giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 (cinque) giorni o frazione, la tariffa standard è maggiorata del 30 per cento.
5. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento.
6. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 100 per cento.
7. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento della tariffa standard rapportata al periodo di esposizione.
8. Le tariffe ed il coefficiente di valutazione economica, per la diffusione a mezzo affissioni, sono stabiliti con la deliberazione di Giunta Comunale delle tariffe del Canone.

Articolo 61

Riduzioni del Canone per le pubbliche affissioni

9. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del presente regolamento;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Articolo 62

Esenzioni del Canone per le pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal canone per le pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Livorno Ferraris e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 63

Modalità e termini di pagamento del canone per le pubbliche affissioni

1. Il pagamento del canone per le pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, direttamente al Comune, secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi ovvero per eccesso se uguale o superiore a detto importo.

Articolo 64

Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 65

Norma transitoria

1. Nelle more dell'applicazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per le pubbliche affissioni per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 a titolo di diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo congruaggio commisurato all'importo del canone da effettuarsi **entro il 31 maggio 2021**.

CAPO TERZO

ACCERTAMENTO, INDENNITA', SANZIONI, RISCOSSIONE COATTIVA, RIMBORSI, CONTENZIOSO, DISCIPLINA FINALE E TRANSITORIA

Articolo 66

Accertamento

1. Il Comune in proprio, attraverso la Polizia Municipale o i soggetti autorizzati ex art. 1. co. 179 della L. n.296/2006, il Responsabile del canone, nonché gli altri dipendenti del Comune o del concessionario affidatario a cui è stato conferito apposito potere con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio comunale competente, provvede alla verifica ed all'accertamento del canone, al recupero degli importi non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico e per esposizioni pubblicitarie abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del co.792 dell'art.1 della Legge n.160/2019.
2. L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
3. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a **euro 16,00** (sedici/00) con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.
4. Il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procede alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le disposizioni contenute nell'art. 14 del Regolamento delle Entrate, approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29 luglio 2020 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Articolo 67

Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
 - a) un'indennità pari al canone dovuto, in ragione della tipologia dell'occupazione e/o diffusione del messaggio pubblicitario secondo le tariffe deliberate, maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dal presente regolamento.
3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez.I e II della L. n. 689/1981. Rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del codice della strada.
4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al **30 per cento** dell'ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

6. La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, conseguenziale all'abuso.

Articolo 68

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Ai sensi delle prescrizioni di cui all'art. 822 della L. n. 160/2019, gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e/o di diffusione pubblicitaria abusiva l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 comma 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione e/o l'esposizione pubblicitaria possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il soggetto accertatore ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore. Qualora l'organo accertatore sia diverso dalla Polizia Municipale, lo stesso ha l'obbligo di trasmettere copia del verbale alla Polizia Municipale.

Articolo 69

Riscossione coattiva

1. L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 comma 792, della legge n.160/2019.
3. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone

Art. 70

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata, resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire all'Ufficio competente od al soggetto affidatario entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento o la rettifica dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di trenta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.
3. Per quanto non disciplinato, si applicano le disposizioni contenute negli articoli da 22 a 24 del vigente Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 71

Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno

successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 72

Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si procede al rimborso degli importi uguali o inferiori **a euro 2,00** (due/00) per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie temporanee. Non si procede al rimborso degli importi uguali o inferiori a **euro 12,00** (dodici/00) per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie permanenti.
4. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
5. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 73

Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 74

Funzionario responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla liquidazione, accertamento e

riscossione e rimborso del Canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile dell'Ufficio Tributi; pertanto, ogni disposizione del presente regolamento che fa riferimento al "Responsabile della gestione del canone" o similari espressioni deve intendersi riferita al Responsabile dell'Ufficio Tributi.

2. In caso di affidamento della gestione del Canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 75

Modalità di gestione del Canone

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Livorno Ferraris.
2. Il Comune di Livorno Ferraris ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone, ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006, e la riscossione, anche coattiva, del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al Concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione e precisamente:
 - a) occupazione permanente e temporanea: Ufficio Polizia Municipale;
 - b) pubblicità temporanea e permanente anche ai fini dell'installazione di un impianto pubblicitario e autorizzazione per gli altri mezzi pubblicitari: Ufficio Polizia Municipale;
 - c) passi carrai ai fini del Codice della Strada: Polizia Municipale;
 - d) manomissione e ripristino suolo pubblico: Ufficio Tecnico Comunale;
 - e) installazione impianti pubbliche affissioni: Ufficio Tecnico Comunale;L'irrogazione delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada e l'emissione delle prescrizioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche permanenti e temporanee, per l'installazione di impianti pubblicitari o per altri mezzi pubblicitari sono rilasciate dall'Ufficio di Polizia Municipale.
4. La gestione della riscossione volontaria e coattiva e di accertamento del Canone di cui al presente Regolamento sono affidati in concessione a soggetto iscritto all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., fino a diverso pronunciamento in merito.
5. A seguito deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 24 febbraio 2021 e deliberazione Consiglio Comunale di approvazione del presente Regolamento, il Comune, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, ha affidato in concessione, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del Canone al soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2020, risultava affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 846, della L. 160/2019.

6. Gli Uffici Comunali di cui al comma 3, competenti al rilascio, al rinnovo ed alla verifica delle concessioni/autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche ovvero esposizioni pubblicitarie comunicano, anche telematicamente, al Concessionario del Canone tutti i dati e gli elementi necessari alla sua liquidazione ed al suo accertamento, compresi eventuali rinunce, subingressi e decadenze. Il Concessionario della gestione del Canone deve tempestivamente provvedere a comunicare ai soggetti tenuti al pagamento gli importi dovuti e le relative scadenze di pagamento, nonché ad informare, anche telematicamente, gli uffici comunali competenti dell'avvenuto ovvero del mancato assolvimento dell'obbligazione patrimoniale.
7. Per le occupazioni annuali periodiche il Concessionario dovrà inviare ai soggetti tenuti al pagamento un avviso di pagamento, anche in formato elettronico, almeno 30 giorni prima della scadenza di pagamento dell'unica o della prima rata.

Articolo 76

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
4. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento. È compito degli uffici comunali, competenti per ciascuna materia, la verifica della compatibilità delle precedenti prescrizioni per i previgenti regimi, con le prescrizioni del Canone di legge e del presente regolamento. Il procedimento di verifica deve concludersi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Canone e se necessario il responsabile del procedimento potrà richiedere al titolare della concessione e/o autorizzazione della documentazione integrativa. All'esito dell'istruttoria, il funzionario responsabile o il Concessionario rilascia il titolo integrato e comunica il Canone dovuto invitandolo alla regolarizzazione dell'eventuale dovuto al netto degli importi già incassati, secondo le tempistiche previste dal presente regolamento.
5. Qualora alla data di entrata in vigore del Canone in base alla normativa nazionale non fossero state deliberate le Tariffe, il pagamento del Canone avverrà in via provvisoria tenuto conto delle tariffe per le tipologie di occupazioni e forme di pubblicità deliberate per l'anno 2020, salvo conguaglio che avverrà d'ufficio e con formale comunicazione di invito alla regolarizzazione da notificare al concessionario e/o al soggetto autorizzato. Nel caso di conguaglio a favore del soggetto obbligato al Canone, le maggiori somme sono considerate in acconto per le ulteriori somme dovute a titolo di Canone, salvo espressa richiesta di rimborso. L'invito alla regolarizzazione è

competenza dell'Ufficio comunale o del Concessionario preposto al controllo del versamento del Canone.

6. Ai sensi dell'art. 9ter comma 2 del DL 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui al presente regolamento.
7. Ai sensi del comma 4 della medesima disposizione normativa, a far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
8. Ai sensi del comma 5 della medesima disposizione normativa, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 5, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

**CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI
DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in DUE categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 30 (trenta) per cento rispetto alla 1^.

**RIENTRANO NELLA “CATEGORIA 1” le seguenti strade ed aree pubbliche:
in applicazione della Deliberazione C.C. n 24 del 12/05/1994**

N° ord.	Denominazione
1	Via Francesco Miglietta
2	Via Conti della Rocchetta da via Dante a C.so G. Marconi
3	Via Dante Alighieri
4	C.so Leone Giordano dalla ferrovia a C.so G. Marconi
5	C.so G. Marconi
6	Viale IV Novembre
7	Corso Mons. Sismondi
8	Via Anselmi
9	Via Dionisotti
10	Via della Parrocchia
11	Via Maria Anino
12	Via Pietro Micca
13	Piazza F.lli Garrone
14	Piazza Pietro Micca
15	Piazza Galileo Ferraris
16	Via Galileo Ferraris
17	Via Martiri della Libertà
18	Via Giuseppe Capitani
19	Via Solaro del Borgo da Via G. Capitani a Via Martiri
20	Via Cavour
21	Piazza Camillo Corio
22	Vicolo Camillo Corio
23	Via Cesare Battisti da Via Dionisotti a Via Martiri
24	Via Carlo Botta
25	Vicolo Clemente Fera
26	Vicolo del Molino da Via C. Battisti verso Viale IV Novembre

RIENTRANO NELLA “CATEGORIA 2”

Con il sistema residuale, rientrano nella Categoria 2 tutte le strade, piazze e vie non comprese nella categoria 1.

Allegato B

ELENCO IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Codice Spazio	Indirizzo	Lunghezza	Altezza	Tipo Spazio	Tipo manifesto
1	Via Martiri della Libertà 2	4,75	2,20	Bifacciale	Pubblicità
2	Via Martiri della Libertà 2	1,40	1,00	Monofacciale	Onoranze Funebri
3	Via Giuseppe Capitani 1	2,20	2,10	Monofacciale	Pubblicità
4	Via Giuseppe Capitani 1	1,40	1,00	Monofacciale	Onoranze Funebri
5	Viale IV Novembre 2A	4,30	2,10	Bifacciale	Pubblicità
6	Corso Mons.Sismondi (di fronte civico 2)	1,40	1,00	Monofacciale	Onoranze Funebri
7	Via Cesare Battisti 87 A	3,90	3,00	Monofacciale	Pubblicità
8	Corso Aosta (vicino Piazza Marinai)	4,30	2,10	Bifacciale	Pubblicità - Onoranze Funebri
9	Via del Molino 24	1,50	2,00	Bifacciale	Pubblicità - Onoranze Funebri
10	Frazione Garavoglie 15	2,18	2,10	Monofacciale	Pubblicità - Onoranze Funebri
11	Corso Leone Giordano 1	1,50	2,00	Bifacciale	Pubblicità - Onoranze Funebri
12	Viale IV Novembre 32	1,00	2,00	Bifacciale	Pubblicità
13	Viale IV Novembre 32	1,40	1,00	Monofacciale	Onoranze Funebri
14	Piazza Galileo Ferraris 37/B	3,00	2,00	Monofacciale	Pubblicità - Onoranze Funebri
15	Via Dante Alighieri 10	4,20	1,50	Monofacciale	Pubblicità - Onoranze Funebri
16	Via Dante Alighieri 10	4,20	1,50	Monofacciale	Pubblicità - Onoranze Funebri
17	Corso Leone Giordano 79	3,00	2,00	Monofacciale	Pubblicità
18	Via Martiri della Libertà 42	3,00	2,00	Monofacciale	Pubblicità - Onoranze Funebri
19	Via Martiri della Libertà 136	7,00	2,00	Monofacciale	Pubblicità
20	Via Martiri della Libertà 107	4,00	1,20	Monofacciale	Pubblicità - Onoranze Funebri
21	Corso Guglielmo Marconi 45	6,30	2,10	Monofacciale	Pubblicità - Onoranze Funebri
22	Via Saluggia 19/A	1,50	2,00	Bifacciale	Pubblicità - Onoranze Funebri
23	Frazione Gerbidi 8/B	2,00	1,00	Monofacciale	Pubblicità - Onoranze Funebri
24	Frazione San Giacomo 30/A	2,10	2,10	Monofacciale	Pubblicità - Onoranze Funebri
25	Parco del Cimitero	1,40	1,00	Monofacciale	Onoranze Funebri